

COPIA



CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

Registro Deliberazioni

OGGETTO

Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il giorno 12 agosto 2013 alle ore 09,59 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **ordinaria** di prima convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
DI BARI PASQUALE Sindaco	P		CONVERTINI Oronzo	P	
CISTERNINO Gianluca Giacomo	P		LOPARCO Vito		A
ZACCARIA Giuseppe	P		CLARIZIO Saverio	P	
MASELLA Francesco	P		ZIZZI Tonio	P	
ANGLANI Gregorio	P		COLUCCI Giuseppe	P	
LEGROTTAGLIE Antonio	P		ROSATO Giacomo		A
NEGLIA Grazia	P		PAGNELLI Antonio		A
ANGELINI Giacomo	P		CASTELLANETA Emma		A
NAPOLETANO Vito	P		FANELLI Vittorio	P	
SCIANARO Antonio	P		AMATI Luana	P	
DI GERONIMO Biagio		A	DE CAROLIS Donato	P	
ALBANESE Luigia		A	BIANCHI Vito		A
PERRINI Ernesto		A			

Presiede la seduta Gianluca Giacomo Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

OGGETTO: Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il Vice Sindaco riferisce che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29 Aprile 1994 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi del D.L.vo n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 10 Aprile 2007 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla suddetta delibera n. 23/2004 di approvazione del Regolamento TOSAP;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2005 è stato approvato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico;
- con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 16 Ottobre 2012 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto: Regolamento comunale di occupazione del suolo, modifiche ed integrazioni”;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, che disciplina l'autonoma potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che si ravvisa la necessità di elaborare un unico Regolamento Comunale disciplinante sia l'occupazione di suolo pubblico che la relativa tassazione;

Ritenuto pertanto approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Fasano come da schema allegato alla presente deliberazione;

Per questi motivi si invita, pertanto l'On.le Consiglio Comunale a voler deliberare in merito.

Non avendo alcun consigliere chiesto la parola, il Presidente sottopone a votazione l'argomento che, in seduta pubblica e per appello nominale consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.17	
Consiglieri assenti	n. 8	(Di Geronimo, Loparco, Rosato, Pagnelli, Castellaneta, Bianchi, Albanese, Perrini)
Consiglieri astenuti	n. /	
Consiglieri votanti	n.17	
Voti favorevoli	n.17	
Voti contrari	n. /	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Visto il D.Lgs 507/93;

Visto il Vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visto il Vigente Regolamento Comunale disciplinante l'occupazione di suolo pubblico;

Visto altresì il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del 18 luglio 2013;

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

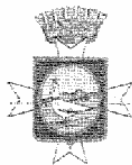
Preso atto del risultato della votazione resa in seduta pubblica e per appello nominale

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Fasano come da schema allegato alla presente deliberazione;
2. di disporre l'invio della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Il Vice Sindaco propone ed ottiene la condivisione unanime del Consiglio di posticipare il punto n.4 dell'ordine del giorno "Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 'IMU' – Anno 2013".

CITTÀ DI FASANO
Provincia di Brindisi



Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio

Comunale n. hh del 12 AGO. 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO :

Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Pareri espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. ssa Marisa RUGGIERO

Fasano, li 21.08.2013

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. ssa Marisa RUGGIERO

Fasano, li 21.08.2013

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 12 AGO. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale GRECO



CITTÀ DI FASANO

REGOLAMENTO PER LA TASSA E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

f.to Il Presidente del Consiglio Comunale
Gianluca Giacomo Cisternino

f.to Il Segretario Generale
dott. Pasquale Greco

TITOLO I Principi generali.

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la tassa e l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di Fasano, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni oltre a stabilire i criteri per la determinazione ed applicazione della tassa. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di versamento, di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Art. 2 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento, si intendono :

- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà private, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e i tratti di aree e strade pubbliche non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
- per "tassa", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo pubblico permanente;
- per "autorizzazione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo pubblico temporanea;
- per "occupazione o occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto, ovvero senza titolo, di suolo e di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "regolamento", il presente regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di che trattasi.

Art. 3 Il Funzionario addetto alla Tassa.

1. Il Funzionario Responsabile della gestione della tassa è il Dirigente del Servizio Entrate;
2. In caso di affidamento del servizio di accertamento e riscossione della Tassa a terzi, responsabile della gestione medesima è il Concessionario;
3. In particolare il responsabile della gestione provvede:
 - a. Alla cura di tutte le operazioni utili all'acquisizione della Tassa, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - b. Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - c. Compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge.

Art. 4 Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o

concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato, salvo quanto previsto per le occupazioni occasionali dal successivo art. 11 e art.9, comma 3.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 5

Occupazioni di urgenza.

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere l'autorizzazione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni previste dall'art. 9 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 6

Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare un'apposita domanda all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la permanente e le occupazioni per il commercio di aree pubbliche in occasione di fiere, mercati e feste, di quello a decorrere dal quale s'intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda redatta in carta legale, salvo le esenzioni previste dalla legge, deve contenere:
 - a. nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lett. a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale, nonché le generalità del rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, ed il codice fiscale dello stesso;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, la misura dello spazio e/o superficie di cui viene richiesta l'occupazione espressa in metri quadri, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire o dei beni mobili o delle essenze arboree da riporre nelle fioriere che si intendono allocare, le modalità di utilizzazione dell'area con i relativi elaborati tecnici;
 - d. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a versare la cauzione (prevista dal succ. art.9), se richiesta dal Comune, nonché la tassa secondo le vigenti tariffe. Al fine di consentire la determinazione dell'eventuale cauzione, il richiedente deve indicare l'importo complessivo in euro dei lavori.
3. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento della relativa tassa.
4. Ove la domanda risulti incompleta e/o carente dell'imposta di bollo (se dovuta) o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo

di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.

5. La domanda di concessione, da presentarsi su apposti modelli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale preposto, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, etc.) che lo stesso Ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria della pratica.
6. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato la domanda per primo. Tuttavia è sempre data la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali, ovvero di pubblici esercizi, che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 7

Rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, accertata la sussistenza di tutte le condizioni favorevoli ed acquisiti i pareri endoprocedimentali necessari dai competenti uffici per tipologia di occupazione (Servizio Ambiente e Viabilità, Servizio Sviluppo del Territorio, Direzione Territorio ed Ambiente, Comando di Polizia Municipale, etc.), rilascia:
 - a. nel termine di sessanta giorni la concessione all'occupazione permanente del suolo pubblico;
 - b. nel termine di sessanta giorni l'autorizzazione temporanea all'occupazione per il commercio di aree pubbliche in occasione di fiere, mercati e feste;
 - c. nel termine di trenta giorni le autorizzazioni temporanee diverse da quelle indicate alla lettera sub b);
2. Il rilascio della concessione e/o autorizzazione è subordinato:
 - a. al pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico o altro tributo o tariffa relativi all'occupazione, se previsti;
 - b. al pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti o altro tributo o tariffa relativi alla raccolta rifiuti, se previsti;
 - c. al pagamento di diritti (di istruttoria, di segreteria, di sopralluogo) e/o di rimborso spese, se previsti.
3. Gli atti di assenso devono contenere: i dati identificativi del titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio e/o superficie di cui è consentita l'occupazione espressa in metri quadrati, la tipologia di occupazione, la tariffa unitaria applicata, l'ammontare della tassa e della cauzione, se dovute, e le condizioni alle quali è subordinata la concessione e/o autorizzazione, nonché recare in allegato piantina planimetrica in scala adeguata che consenta di individuare con precisione l'area occupata.
4. Esaurita l'attività istruttoria, la concessione e/o autorizzazione è rilasciata a condizione che:
 - a. l'occupazione sia realizzata senza pregiudizio per i diritti dei terzi;

- b. il titolare della concessione e/o autorizzazione provveda a riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente responsabile del procedimento;
 - c. che il titolare dell'atto di assenso si attenga alle prescrizioni di carattere tecnico amministrativo indicate nel provvedimento;
 - d. che l'atto di assenso sia sempre revocabile, sospendibile o modificabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni.
5. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni e/o autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento della tassa, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito scaduto.
 6. Resta a carico del titolare dell'atto di assenso ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possa essere arrecato e contestato da terzi per effetto della concessione e/o autorizzazione.
 7. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il titolare dell'atto di assenso avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico. In caso di inadempienza, il Servizio ambiente e viabilità procederà d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto, utilizzando, anzitutto, l'eventuale cauzione.
 8. In caso di denegato rilascio della concessione e/o autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
 9. Il Servizio competente al rilascio provvede a registrare ed a numerare progressivamente i provvedimenti di concessione e/o autorizzazione. Lo stesso servizio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
 10. Il predetto Servizio, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, ne trasmette immediatamente una copia al Servizio Entrate, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Patrimonio per le rispettive competenze.

Art. 8

Durata e tipologie di occupazione.

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e, comunque, non superiore a cinque anni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.
2. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di fioriere è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio e può essere rinnovata su richiesta.
3. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e del presente regolamento.
4. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione della tassa, i tratti di strada statali e provinciali che attraversano il centro abitato, a norma del D.Lgs. n.285/92 e succ. modificazioni ed integrazioni.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate temporanee le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in quanto effettuate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Art. 9 Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di assenso comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di assenso;
 - b. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell'atto di assenso, oltre la data di revoca o di estinzione dell'atto medesimo.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Servizio competente o che ha rilasciato l'autorizzazione e/o la concessione, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, il Servizio preposto (Ambiente e Viabilità) procederà d'ufficio a rimuovere i materiali, che verranno sequestrati e custoditi a spese degli interessati, utilizzando l'eventuale cauzione, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne possano derivare.
3. Le occupazioni abusive sono soggette, oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico con relative sanzioni e interessi di cui all'art.53 del D. Lgs 507/93, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilita in € 200,00 fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Art. 10

Cauzione.

1. Le occupazioni comportanti manomissioni del suolo pubblico o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di una cauzione o alla sottoscrizione in favore del Comune di una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria senza il beneficio di escussione di cui all'art.1944 comma 2 codice civile, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'entità della cauzione sarà pari al 30% dell'importo in euro dei lavori dichiarati, dal richiedente l'occupazione, nella domanda di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, sarà restituita e la polizza sarà svincolata alla scadenza della concessione e/o autorizzazione, entro il termine di giorni 15 dalla stesura, in contraddittorio con il titolare del provvedimento amministrativo, di un verbale da parte del Servizio ambiente e viabilità, attestante il ripristino dello stato dei luoghi e l'inesistenza di danni.

TITOLO II Prescrizioni tecniche.

Art. 11 Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.) e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 1 (una) ora e superficie superiore a cinque metri quadrati, sono soggette alla preventiva comunicazione,

avente data certa, da far pervenire al Comando della Polizia Municipale, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione e sono esenti dal pagamento della Tassa così come previsto dal successivo art. 35.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata a richiesta degli interessati un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12

Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di:
 - a. esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o alla riscossione e controllo del tributo, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico o copia autentica degli stessi;
 - b. mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c. limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - d. non effettuare manomissioni dell'area o dello spazio pubblico concesso se non espressamente previste ed autorizzate;
 - e. utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f. eseguire, a proprie cure e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate;
 - g. riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari, fatte salve eventuali migliorie debitamente autorizzate, apportate a sua cura e spese;
 - h. versare alle scadenze predefinite la Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico

Art. 13

Responsabilità per danni.

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione.
2. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente art. 11 comma 2 lett. f) e g), accertata dal Comando di Polizia Municipale, il Servizio preposto procederà d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione.
3. Per le occupazioni inerenti l'attività edilizia, oltre al titolare dell'atto di assenso o all'occupante di fatto, si ritiene responsabile, in solido, il/i proprietario/i dell'immobile a vantaggio del quale si realizza l'occupazione.

Art 14

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni da parte del titolare dell'atto di assenso delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

- c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione e/o concessione senza mancato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
2. La decadenza della concessione e/o autorizzazione non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata.
 3. La decadenza è dichiarata, previo accertamento del Comando di Polizia Municipale, dal Servizio competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Art. 15

Revoca, modifica e sospensione.

1. Le concessioni e/o le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere sempre revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, per comprovati motivi di interesse o ordine pubblico.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Servizio competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso della tassa eventualmente versata, senza interessi, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Inoltre, si provvede alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fideiussoria se costituita. Non danno diritto ad altra indennità;
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi;
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnata al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e/o restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'Ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio della concessione e/o autorizzazione;
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del Concessionario e per effetto di esso lo stesso Concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Art. 16

Rinnovo e proroga.

1. I provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione sono rinnovabili e/o prorogabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve presentare un'apposita domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento, indicando la durata per la quale

viene richiesta la proroga dell'occupazione e gli estremi dell'atto di cui chiede il rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima della scadenza o comunque prima della scadenza della stessa per occupazioni inferiori agli 8 giorni, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione e gli estremi dell'atto di cui si chiede la proroga.
4. La presentazione della domanda di rinnovo e/o proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
5. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe per le occupazioni temporanee.
6. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del titolare dell'atto di assenso, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo e/o proroga

TITOLO III

Tassa per l'Occupazione per gli Spazi ed Aree Pubbliche e Tipologie di occupazione

Art. 17

Disposizioni Generali.

1. Il Comune di Fasano (BR) con una popolazione residente di 38.768 abitanti (come da ultimo censimento alla data del 08/10/2011), ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.Lgs 507/93 appartiene alla classe III;
2. Sono soggette alla Tassa Comunale per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi del Capo II del D.Lgs. 507/93, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune;
3. Sono parimenti soggette alla Tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture di impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
4. Sono, inoltre, soggette alla Tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
5. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade Statali e Provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti;
6. Dalla Tassa devono essere sempre detratti i canoni concessori non ricognitori corrisposti in relazione alla stessa occupazione.

Art. 18

Soggetto Passivo della Tassa.

1. La Tassa è dovuta al Comune o al Concessionario dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in

proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 19

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'atto di assenso comunale da parte del Servizio preposto.
2. Il Servizio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di quest'ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.
3. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose sono esenti dal pagamento della tassa purché avvengano nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali vigenti così come previsto dal successivo art. 35.

Art. 20

Occupazioni con tende parasole, vetrinette.

1. Per le occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, fisse o retraibili, e di vetrinette aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è necessario l'atto di assenso comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale, da parte del Servizio preposto.
2. Nell'ambito dell'area del centro storico denominata "Umbraculum", delimitata con il colore rosso nella planimetria allegata, non sono consentite le occupazioni di cui al comma 1. ad eccezione di vetrinette per l'esposizione della lista delle vivande e dei prezzi all'ingresso dei locali di somministrazione, delle dimensioni massime di larghezza cm 40, altezza cm 30, profondità cm 10.

Art. 21

Passi carrabili.

1. La disciplina per la concessione di passo carrabile, come disciplinato dall'art.44 commi da 3 a 11 del D.Lgs 507/93, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della strada (art. 22 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
2. La concessione di passo carrabile è rilasciata dal Servizio preposto, previo parere del Comando di Polizia Municipale.
3. Il concessionario del passo carrabile è tenuto ad apporre sui relativi locali il cartello prescritto. Tale cartello è distribuito esclusivamente dal Servizio acquisti del Comune di Fasano.
4. In caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione di passo carrabile, il concessionario deve restituire il predetto cartello al Servizio acquisti, effettuando a proprie spese la messa in pristino dell'assetto stradale.

Art. 22

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, sono soggette all'ottenimento della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale fermo restando quanto stabilito eventualmente per le esenzioni dal pagamento della Tassa dal successivo art. 35.

Art. 23

Occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività produttive.

1. L'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività produttive è assentita, previo parere del Comando di Polizia Municipale e, ove occorra, previo parere urbanistico:
 - a. dal Servizio preposto alla gestione del Patrimonio Comunale, se l'occupazione di suolo pubblico sia richiesta per l'installazione di manufatti e/o opere che prevedano apposito titolo abilitativo edilizio e/o manomissione del suolo pubblico e/o installazioni a carattere permanente;
 - b. dallo Sportello Unico Attività Produttive negli altri casi.
2. I perimetri concessi dovranno comunque consentire il transito pedonale.
3. Dette concessioni e/o autorizzazioni sono regolamentate nel modo seguente:
 - a. il Servizio competente valuterà la compatibilità di ogni singolo progetto rispetto alla particolarità del luogo, alle esigenze varie e pedonali, nonché alle peculiarità ambientali della zona e potrà condizionare il rilascio della concessione e/o autorizzazione, pena la revoca della stessa, al rigoroso ed inderogabile rispetto di particolari prescrizioni;
 - b. la concessione e/o autorizzazione in uso del suolo pubblico di slarghi o piazze ad esclusivo uso pedonale avverrà esclusivamente tramite preventivo progetto organico ed unitario, concordato con l'Amministrazione Comunale, all'interno del quale saranno dimensionati gli spazi con l'esclusione delle zone alberate od inerbate. Analoga procedura si osserverà per l'occupazione di piazze, slarghi o strade interessate dal transito veicolare;
 - c. è fatto obbligo agli attuatori dell'intervento di porre in opera un adeguato numero di contenitori portarifiuti del tipo indicato dall'Amministrazione comunale alla cui manutenzione provvederà lo stesso esercente. La mancata manutenzione dei contenitori portarifiuti comporterà la revoca della concessione e/o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
 - d. Qualunque modifica alle originarie installazioni dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio competente, il quale riesaminerà la concessione e/o autorizzazione rilasciata.
 - e. Al commercio su aree pubbliche per aree mercatali si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 Luglio 2001 n.18.
 - f. Per le occupazioni temporanee realizzate dai venditori che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non occorre richiedere il permesso di occupare. La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
 - g. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse

storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano. E' facoltà del Servizio Competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata assentita l'occupazione.

Art. 24

Occupazioni mediante fioriere e dissuasori di sosta in genere.

1. Le occupazioni mediante fioriere e/o dissuasori di sosta in genere su strade e/o marciapiedi, sono consentite solo nei casi di comprovata situazione di necessità non in contrasto con il vigente codice della strada; nei suddetti casi può essere ricompreso l'accesso diretto a locale destinato ad abitazione o allo svolgimento di attività produttiva o professionale (es.: ufficio, laboratorio, negozio, studio professionale), posizionato su strada priva di marciapiede o con presenza di marciapiede di larghezza inferiore a cm 40.
2. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Servizio preposto, previo parere del Comando di Polizia Municipale.
3. Le fioriere devono essere preferibilmente in pietra o pietra composita di colore naturale chiaro o bianco, di qualsiasi forma, della superficie massima di cm² 2500, determinata tenendo conto della proiezione ortogonale della fioriera, vista dall'alto, al piano rappresentato dal suolo.
4. Le essenze arboree contenute nella fioriere, costituite da piante mediterranee, senza spine, devono essere tenute in buono stato di manutenzione e sostituite in caso di malattie, infestazione da parassiti o morte delle stesse.
5. L'altezza della fioriera, comprensiva della pianta ivi contenuta, deve essere inferiore a cm 120.
6. La superficie della chioma della pianta contenuta nella fioriera deve essere inferiore a cm² 3600.
7. I dissuasori di sosta devono essere conformi al modello prescritto dal Comando di Polizia Municipale.
8. Le fioriere e i dissuasori collocati su strade destinate al traffico veicolare devono essere collocati a distanza di un metro dall'edificio; tale distanza va misurata partendo dal bordo della fioriera, o del dissuasore, più vicino all'edificio stesso. È consentito derogare a tale disposizione, nel caso in cui la caratteristica geometrica della strada non consenta il rispetto di tali limiti, confermato da esplicito e vincolante parere del Comando di Polizia Municipale, e a condizione che la parte residua della strada non sia inferiore a mt 3,00.
9. In ogni caso deve essere assicurata che la larghezza della corsia di marcia non sia inferiore a mt 3,00.
10. Le fioriere collocate su marciapiedi, o su strade interdette al traffico veicolare, devono essere collocate in aderenza all'edificio e non devono costituire comunque intralcio alla fruibilità degli spazi da parte degli utenti tutti.
11. Il posizionamento delle stesse può essere autorizzato solo a condizione che sia assicurata una zona libera ed utile per la circolazione dei pedoni, non inferiore a mt 1,20, misurata dal bordo esterno della fioriera, prospiciente la strada.
12. Sulla fioriera deve essere applicata permanentemente, a cura del soggetto autorizzato, una targhetta metallica, delle dimensioni di cm 8 x cm 4 recante quale contenuto minimo le generalità del soggetto autorizzato, il numero dell'autorizzazione,

la data di scadenza, in conformità a modello predisposto dallo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 25

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

L'occupazione del suolo pubblico in occasione dello svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero è soggetta alla comunicazione al Comando di Polizia Municipale nei tre giorni precedenti lo svolgimento delle manifestazioni e senza alcun onere, neanche quello economico, sino ad una superficie di m² 30, se non quelli tecnici connessi alla sicurezza, fermo restando quanto disciplinato dai successivi artt.34 e 35.

Art. 26

Affissioni e pubblicità.

Le concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico con impianti pubblicitari e/o affissionistici, sono rilasciate dal Servizio preposto previo parere del Comando di Polizia Municipale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano generale degli impianti di cui al D.Lgs 507/93.

Art. 27

Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

L'atto di assenso delle occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei) è rilasciato dal Servizio preposto, previo parere urbanistico e parere del Comando di Polizia Municipale.

Art. 28

Altre tipologie di occupazione

Per tutte le altre tipologie di occupazione del suolo pubblico non previste dal presente Titolo si applicano per analogia le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle previste dalle leggi vigenti.

Art. 29

Graduazione della Tassa e Classificazione delle strade.

1. La Tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione sia permanente che temporanea;
2. A tale scopo il territorio comunale è classificato e suddiviso nelle seguenti categorie:

Categoria	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
Prima	Selva di Fasano: Viale Toledo; Savelletri: Piazza Amati; Via degli scavi; Torre Canne: Via del Faro; Via Eroi del Mare. Fasano: C.so V.Emanuele: (da Piazza Ciaia a via Mignozzi); Via Piave:(da via S.Francesco a via Cenci);Via Cenci:(da via Piave ad incrocio C.so V.Emanuele); Via Mignozzi ;Via Roma: (da via Mignozzi ad incrocio via Naz. Dei Trulli); Via Naz. Dei Trulli: (da via Roma a Piazza Moro); Piazza Ciaia; C.so Garibaldi: (da Piazza Ciaia fino all'incrocio di via Cenci);C.so Perrini: (da incrocio di via Cenci a via S.Francesco); Piazza Moro; Via S.Francesco: (da Piazza Moro a via C.Alberto); Via C.alberto; Piazza Mercato Vecchio; Piazza Mercato Coperto; Villa Comunale; Via Ciaia; Via Parlatorio; Via Latorre: (da via Parlatorio a C.so V.Emanuele); Via Galatola: (da via Parlatorio a C.so V.Emanuele); Via Fogazzaro: (da C.so Perrini fino C.so V.Emanuele);Via S.Teresa; Via Goffredi; Via del Bali; Via L'Assunta; Via Dragone; Largo Seggio; Via Guida; Via M. della Stella; Via del Forno; Via Imbriani; (C.so Perrini fino C.so V.Emanuele); Via F.Ili Rosselli: (da Viale de Gasperi fino a viale della Resistenza); Via Bonifacio; Via Acquaviva; Via dell'Arco; Via Custodero; Via Pietravalle; Via Lapertosa: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Chillini: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Sibilio: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Maggi: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Fogazzaro: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Tinella: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Imbriani: (da via Giusti fino a C.so Perrini); Via Cofano: (da via Piave fino a via Monopoli); Via Olive; Via Morelli; Via Galizia: (da via Piave fino a via Monopoli); Via Buzzerio; Via Schiavone; Via Bagorda; Via Mercieri; Via Larizza; Via Monopoli; Via Giusti: (da via Cenci fino a via S.Francesco); Via Sisto; Via Rossigni; Via Amati; Via Sabatelli; Via Valente; Via Mandolla; Via Carparelli: (da via Mignozzi fino a via D. Alighieri); Via Cesareo; Via Forcella: (da via Mignozzi fino a via Pepe); Via Perna; Via Adami; Via De Luca; Via Passiatore: (da via Mignozzi fino a via Musco); Via Venafrà: (da via Mignozzi a via Trisciuzzi); Via Castrano; Via XXV Aprile; Via Cantore; Via Bezzacca; Via Isonzo; ViaPuglia; Via Matteotti; Via Brescia; Via Marzolla; Via S. Antonio: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via D.Alighieri; Via della Vittoria: (da via Passiatore fino a via Roma); Via Palestro; Via De Amicis; Via Gatti; Via Scarli; Via R. Borghi: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via Nardone; Via Latorre: (da C.so V.Emanuele fino a via Forcella); Via Galatola: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via Santostasi; Via Egnazia; Via Bovio; Via Trisciuzzi; Vialaia; Via Rossigni; Via Musco: (da largo adiacente via Adami fino a via Roma); Via Bruni; Via Bianchi; Via Mogavero; Via Brandi; Via Basile; Via Convertino; Via S.Nicola; Via F.Ili Cervi; Via Buongiorno; Via Paterno'; Via De Giosa; Via Pepe; Via Murri; Via Bellini: (da via De Giosa fino a via Roma); Via Grassi: (da via De Giosa fino a via Roma); Via Caramia; Via Lomascolo; Via Palasciano; (da via Lomascolo fino a via Naz. Dei Trulli); Via Calefati: (da via Lomascolo fino a via Naz. Dei Trulli);
Seconda	Fasano: Via dello Zoosafari; Via Cenci (da via dello Zoosafari a via Piave); via Gramsci; Via Galizia (da via Gramsci a via Piave); Via don Salvatore Carbonara; Via Tinella (da via Gramsci a via Tinella); Via Giovanni XXIII;

	Via Paolo VI; Via Donnaloia; Via Innocenzo XII; Via A. Ricci, Via Suor Chiara Semeraro; Via Vescovo Rufenzio; Via Benedetto XIII; Largo Vescovo Rufenzio; Via Contardo Ferrini; Via Piemonte; Via Carso; Via della Pace; Via Leopardi; Via Lapertosa (da via Piave a via Piemonte); Via Chillini (da via Piave e via Carso); Via Sibillio (da via Piave e via Carso), Via Maggi (da via Piave e via della Pace), Via Fogazzaro (da via Piave e via della Pace); Via Gobetti; Piazza Ugo La Malfa; Via Di Tommaso; Via Togliatti; Via Gronchi; Via Nazionale dei Trulli (da Piazza Aldo Moro a Via Vanoni); Via Bonomi; Via Enrico Toti; Via Vanoni; Via Zanibelli; Via G. Pira; Via Pietro Nenni; Via don Cosimo De Carolis; Via Gravinella (da via Giardinelli a via Don Cosimo De Carolis); Via F.lli Rosselli; Piazza della Costituente; Piazza Europa; Via Segni; Viale Alcide De Gasperi; Via Leonida Bissolati; Via Prampolini; Via don Luigi Sturzo; Via Grandi; Via Turati; Via Luigi Einaudi; Via Benedetto Croce; Via Vittorio Emanuele Orlando; Piazzale Kennedy; Via Passavalli; Via Lisi; Viale della Resistenza (da via Nazionale dei Trulli a via Giardinelli); Via don Minzoni; Largo don Minzioni; Via Bruno Buozzi; Via Treves; Via Tazzoli; Via Amendola; Piazza Plebiscito; Via Enrico De Nicola; Via G. Bosi; Via don Morosini; Via Giardinelli; Viale Romita; Via S. Maria della Salette; Largo Anglani; Viale Longo; Via Collodi; Viale Unità d'Italia (da via Torricelli a via Nazionale dei Trulli); Via Torricelli; Largo Pitagora; Via dell'Artigianato; Via Roma (da via Nazionale dei trulli a via dell'Artigianato); via Coniugi Curie; Via Pasteur; Via Lagravinese; Via Ippocrate; Via Umberto Giordano; Via Paisiello; Via Meucci; Via Carelli; Via Dogali; Via Verdi; Via Palasciano (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Calafati (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Ferraris; Via Paternò (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Buongiorno (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via F.lli Cervi (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); via Madonna della Croce (da Largo Pitagora a via Nazionale dei Trulli); Via G. Carducci; Via Mantegazza; Via Di Bari (da via Collodi a via Nazionale dei Trulli); Via Romano (da via Collodi a via Nazionale dei Trulli); Via Di Tano; Via Adua (da via Unità d'Italia a via Nazionale dei Trulli). Pezze di Greco: C.so Nazionale; Piazza XX Settembre. Montalbano: Via Teano; Piazza della Libertà; Via Calatafimi. Speziale: Via Lecce. Pozzo Faceto: Piazza del Miracolo. Selva di Fasano: Viale del Leccio; Viale del Bosco Viale delle Querce. Torre Canne: la parte restante del centro abitato. Savellettri: la parte restante del centro abitato.
Terza	Fasano: la parte restante del centro abitato. Pezze di Greco: la parte restante del centro abitato. Montalbano: la parte restante del centro abitato. Speziale: la parte restante del centro abitato. Pozzo Faceto: la parte restante del centro abitato. Selva di Fasano: la parte restante del centro abitato.

3. Ai sensi dell'art. 42, commi 3 e 6, del D.Lgs. 507/93 il territorio comunale è stato classificato in tre categorie, come sopra riportato, assegnando alla prima categoria il 100% del valore della tariffa, alla seconda categoria l'85% del valore della tariffa ed alla terza categoria il 70% del valore della tariffa.

Art. 30

Criteri di misurazione della superficie occupata.

1. La Tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali;
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
3. Per i Passi Carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 (cento) metri quadri, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadri, del 10% la parte eccedente i 1000 metri quadri.

Art. 31

Casi particolari di misurazione dell'area occupata.

1. La verifica della misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della Tassa;
2. Ove le Tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche già occupate, la Tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime;
3. I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione;
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la Tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 32

Occupazioni – Disciplina e Tariffe.

1. Le Tariffe della Tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite, ai sensi del D.Lgs. 507/93, con deliberazione di Giunta Comunale ed in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 29;
2. Per le occupazioni permanenti la Tassa è dovuta per anno solare, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;
3. Per le occupazioni temporanee la Tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 29, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse;
4. A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a. Occupazioni fino a 8 ore – Riduzione della tariffa del 30%;
 - b. Occupazioni da 8 e fino a 24 ore – Tariffa giornaliera intera;
 - c. Fascia unica per mercati e mercatini fino a 8 ore;
 - d. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 40%;

5. Alle Tariffe determinate come al precedente comma 1, si applicano le Maggiorazioni e Riduzioni, previste dal D.Lgs. 507/93, così come individuate dal successivo art. 34 del presente regolamento;
6. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;
7. Per le occupazioni effettuate dai distributori di carburante si rimanda a quanto previsto dell'art. 48 del D.Lgs. 507/93. Per dette occupazioni la Tassa è dovuta secondo le tariffe stabilite dalle deliberazioni comunali in base alla località di ubicazione dell'impianto;
8. Per le occupazioni effettuate per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o del soprassuolo comunale si rimanda all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 507/93. Per dette occupazioni la Tassa è dovuta secondo le tariffe stabilite dalle deliberazioni comunali in base alla località di ubicazione dell'impianto;

Art. 33

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle Aziende di erogazione di Acqua, Gas, Telefono ed Energia Elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la Tassa è determinata ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera f) n.1, del D.Lgs. 446/97 e successive m.i.;
2. L'ammontare della tassa dovuta da parte delle Aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposizione per la misura unitaria di tariffa. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni singola fornitura;
3. Le Aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare annualmente contestualmente al pagamento della Tassa, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze;
4. L'importo minimo annuo della Tassa da corrispondere è di € 516,00 nel caso in cui l'ammontare della Tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo;
5. L'importo della Tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 34

Maggiorazioni e Riduzioni della Tassa.

1. Alla Tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
 - a. Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 65%;
 - b. Per i Passi Carrabili, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
 - c. Per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta all'80%;
 - d. Per i Passi Carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
 - e. Per i Passi Carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%;

- f. Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 65%;
- g. Per occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30%;
- h. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta al 50%;
- i. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- j. Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono il loro prodotto e pubblici esercizi (mercato, bar, ristoranti, pizzerie) la tariffa è ridotta del 50%;
- k. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e spettacoli viaggianti la tariffa è ridotta dell'80%;
- l. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, o sportive, che comportino attività di vendita o somministrazione o che occupino uno spazio superiore a mq 30, a prescindere dall'attività di vendita e/o somministrazione, diversamente da quanto previsto al successivo art. 35, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Art. 35 Esenzioni.

1. Sono esenti dal versamento della Tassa:

- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n.917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purché privi di indicazioni pubblicitarie, nonché le aste delle bandiere;
- c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, ovvero per occupazioni di urgenza non superiori a un'ora;
- e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h. Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o somministrazione e con occupazioni non eccedenti i 30 mq;
- i. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e successive m.i., a condizione

che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

- j. Le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23, comma 3, lettera f) e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- k. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l. Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocate a delimitazione di spazi di servizio;
- m. Le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o di acqua potabile (o di riuso delle acque reflue) e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n. Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
- o. Le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi e qualsiasi altro tipo di manutenzione che comporti l'uso degli anzidetti automezzi, di durata non superiore ad un'ora;
- p. Le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle, che pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

Art. 36

Denuncia e Versamento della Tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune o al Concessionario del servizio, apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della Tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento;
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo;
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della Tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento;
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della Tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, o nel diverso termine appositamente stabilito dall'Ente nel caso di proroga dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della Tassa deve essere effettuato entro il 30 di Aprile di ciascun anno;
6. Il pagamento della Tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, sull'apposito modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze, ovvero nei casi di occupazioni temporanee anche mediante versamento diretto, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore;

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione;
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese (30 gg.) o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% previo pagamento anticipato;
9. La Tassa se d'importo superiore ad € 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in quattro rate anticipate, senza interessi e di uguali importi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Avendo regolamentato la scadenza per il pagamento della Tassa, al precedente comma 4, entro il 30 di Aprile, la rata di gennaio sommata a quella di aprile deve essere versata entro il 30 di aprile stesso. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima;
10. Per le occupazioni temporanee fermo restando quanto disciplinato al precedente comma 9, il versamento della prima rata deve essere corrisposto in concomitanza all'atto di rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il periodo di occupazione autorizzato;
11. La possibilità di rateizzazione della Tassa da corrispondere si applica anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi del precedente comma 8;
12. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della Tassa può essere effettuato mediante versamento diretto. (VERIFICARE IMPORTI MINIMI RISCOUOTIBILI)

Art. 37

Accertamento, Sanzioni, Rimborsi e Riscossione Coattiva della Tassa.

1. Per l'accertamento, la liquidazione, le sanzioni ed il rimborso della Tassa si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 161 a 168, della Legge n. 296/2006 e successive m.i., oltre a quanto previsto dai D.Lgss. n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e s.m.i.;
2. Per la riscossione coattiva della Tassa si applicano le procedure previste dal R.D. n. 639 del 30/09/1910 e s.m.i..

TITOLO IV

Prescrizioni finali

Art. 38

Vigilanza.

1. Il Comando di Polizia Municipale, e gli altri organi preposti al controllo vigilano sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. In particolare alla scadenza della concessione e/o autorizzazione verifica che l'area sia riconsegnata nello stato e condizioni originarie.

2. In caso di inadempimento o di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale informa il Servizio che ha rilasciato l'atto di assenso e il Servizio preposto per gli adempimenti consequenziali.

Art. 39
Norma finale.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari per i vari settori di competenza.
2. Tutte le norme contenute negli altri regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia sono abrogate se in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40
Vigenza del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013.

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **23 AGOSTO 2013**

Fasano, 23 AGOSTO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

☐

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l34, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

☐

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. l34, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco